

- SCHEMA DI ACCORDO QUADRO DI APPALTO PUBBLICO -

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, per la fornitura biennale, suddivisa in 8 Lotti, di dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca per le esigenze della SC Cardiologia Clinica ed Interventistica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

Lotto N. _____ CIG _____

= Da una parte:

- **AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI** (di seguito nominata per brevità "Azienda"), con sede legale in Sassari, Viale San Pietro, n. 10 - Palazzo Bompiani - C.F/P. IVA 02268260904, nella persona del Direttore della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi:

= **Ing. Alberto Giordano**, nato a Cassino il 5 ottobre 1972, C.F. GRD LRT 72R05 C034C, per la carica domiciliato presso la sede dell'Azienda, munito dei necessari poteri giusta delega alla firma conferita con nota del Direttore Generale, Dott. Antonio Lorenzo Spano, PG/2022/18205 del 17 novembre 2022, agli atti dell'Azienda.

= Per l'altra parte:

- _____, (di seguito nominata per brevità "Contraen-

te”), con sede legale in _____, Partita Iva,
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione presso il Registro delle
Imprese di _____, capitale sociale euro
_____, REA n _____, in persona di:
= _____, nato a _____ il
_____, codice fiscale _____, domi-
ciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della So-
cietà e che interviene ed agisce in nome e per conto della
suddetta nella sua qualità di _____, munito, per-
tanto, dei necessari poteri;

E

- _____, (di seguito nominata per brevità “Contraen-
te”), con sede legale in _____, Partita Iva,
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione presso il Registro delle
Imprese di _____, capitale sociale euro
_____, REA n _____, in persona di:
= _____, nato a _____ il
_____, codice fiscale _____, domi-
ciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della So-
cietà e che interviene ed agisce in nome e per conto della
suddetta nella sua qualità di _____, munito, per-
tanto, dei necessari poteri;

E

- _____, (di seguito nominata per brevità “Contraen-
te”), con sede legale in _____, Partita Iva,

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione presso il Registro delle
Imprese di _____, capitale sociale euro

_____, REA n _____, in persona di:

= _____, nato a _____ il

_____, codice fiscale _____, domi-

ciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della So-
cietà e che interviene ed agisce in nome e per conto della

suddetta nella sua qualità di _____, munito, per-

tanto, dei necessari poteri;

Detti soggetti, capaci di assumere validamente per conto di

chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto

PREMETTONO CHE

a) in esecuzione della Deliberazione a contrarre n.

_____, l'Azienda, in qualità di Stazione Appaltante,

autorizzava la procedura aperta, sopra soglia comunitaria, fi-

nalizzata alla stipula di un accordo quadro, per la fornitura

biennale, suddivisa in 8 Lotti, di dispositivi impiantabili

attivi per funzionalità cardiaca per le esigenze della SC Car-

diologia Clinica ed Interventistica;

b) con Deliberazione del Direttore Generale n. _____,

l'Azienda approvava tutte le operazioni di gara e disponeva

l'aggiudicazione del lotto _____ a favore dei seguenti

operatori economici _____;

Ai sensi dell'art. 54 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.

50/2016, l'aggiudicazione della presente procedura è stata

stabilita in favore di più operatori economici concorrenti ossia, e nel dettaglio, con tutti gli operatori economici concorrenti e che abbiano presentato una offerta valida sia dal profilo tecnico che dal profilo economico;

c) i Contraenti hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva;

d) i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'Azienda ed i Contraenti attraverso l'emissione degli ordinativi di fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento; l'esatto quantitativo della fornitura richiesta, la data ed il luogo di esecuzione sono indicati secondo le modalità stabilite dal Capitolato e nel presente documento;

e) il presente dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Azienda nei confronti dei Contraenti, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse e norme regolatrici)

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, anche quando non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. L'esecuzione del presente atto è regolata da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Contraenti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali. In particolare:

- dal Capitolato Speciale Prestazionale, unito al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
- dall'Offerta Economica presentata in sede di gara dai Contraenti, richiamate nel presente atto per farne parte integrante pur non materialmente allegate;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dal Codice Civile.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nell'accordo e quanto disposto nel Capitolato o quanto dichiarato dai Contraenti in sede di offerta, a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole all'Azienda.

ART. 2 (Oggetto dell'accordo quadro)

Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto la disciplina generale delle prestazioni oggetto di fornitura, come descritte nei documenti di gara. Tale Accordo, pertanto, non rappresenta fonte di obbligazione per le parti, definendo, comunque, le condizioni generali delle prestazioni. Queste verranno concluse con l'emissione dei relativi ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle parti la fonte di obbligazione. In particolare, l'Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'Azienda all'acquisto di quantitativi minimi, ma dà origine unicamente ad un obbligo per ciascun Contraente di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo contrattuale stabilito, gli Ordinativi di Fornitura che utilizzano il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.

I prodotti oggetto della fornitura sono dettagliatamente descritti nel capitolato Speciale Prestazionale.

Con la stipula del presente Accordo Quadro, i Contraenti si obbligano irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda a fornire il prodotto nonché ad eseguire i servizi connessi, nella misura richiesta dall'Azienda mediante gli ordinativi di fornitura nei limiti dell'importo massimo contrattuale complessivo definito in premessa.

L'affidamento dell'Appalto Specifico da parte dell'Azienda in favore del Fornitore prescelto deve avvenire, salvo che per il primo in graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:

- la continuità per i pazienti già portatori di un dispositivo impiantabile che necessitano di una sostituzione, nel caso in cui il medico ritenga necessario proseguire con una terapia simile, anche al fine di garantire, qualora ritenuto necessario, la compatibilità dell'impianto con la risonanza magnetica;
- le diverse patologie prevalenti e secondarie da trattare, debitamente valutate dal medico, anche in base alla propria popolazione di pazienti.

In applicazione del predetto criterio, l'Azienda potrà inviare Ordini di Fornitura ad uno o più Fornitori.

ART. 3 (Valore dell'accordo quadro)

Il valore massimo del presente Accordo Quadro è pari ad euro _____, (_____ virgola _____), oltre iva _____. Tale importo rappresenta la cifra massima spendibile, corrispondente al plafond massimo di spesa previsto per il lotto _____.

Le offerte economiche presentate dai Contraenti sono da intendersi ancora una volta qui richiamate per fare parte integrante e sostanziale del presente atto. I quantitativi stabiliti in gara sono presunti e non tassativi per cui l'eventuale aggiudicazione di tutta o parte del lotto oggetto della presente gara non impegna l'Azienda ad emettere ordinativi di fornitura, in quanto gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità operative delle

strutture interessate. I Contraenti, pertanto, dovranno somministrare solo quelle quantità che gli verranno richieste, senza sollevare eccezioni. Per quanto attiene alla descrizione delle caratteristiche de beni/prodotti e dei quantitativi da fornire si rinvia a quanto disposto nel Capitolato Speciale Prestazionale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 4 (Durata dell'accordo quadro)

Il periodo di durata dell'accordo quadro è di mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dall'apposizione dell'ultima firma digitale sull'Accordo Quadro stesso. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Azienda potrà emettere ordinativi di fornitura, da intendersi come contratti attuativi, con l'operatore economico parte dell'Accordo Quadro che effettuerà la prestazione.

La facoltà della Stazione Appaltante di emettere ordinativi di fornitura viene meno qualora, prima del termine ultimo di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato. La durata di ogni singolo contratto di fornitura, concluso mediante l'emissione di ciascun Ordinativo di Fornitura, è pari alla durata dell'Accordo Quadro stesso e, pertanto, indipendentemente dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, quest'ultimo scadrà alla data di termine dell'Accordo Quadro e sua eventuale proroga.

ART. 5 (Ordinativi di fornitura)

Gli ordinativi di fornitura verranno emessi secondo le procedure vigenti in Azienda. Il riferimento dell'ordine di acquisto dovrà essere riportato nel DDT di consegna. Non sono previsti minimi d'ordine; la Contraente, pertanto, è tenuta a consegnare, nei termini previsti, i prodotti e le quantità ordinate, indipendentemente dal valore o dall'entità della fornitura richiesta, presso il punto di consegna indicato nell'ordine stesso. Si rimanda a quanto previsto nell'art. 8 del Capitolato Speciale Prestazionale, da intendersi qui interamente riportato.

L'ordine di fornitura:

- determinerà il quantitativo della fornitura e l'importo contrattuale;
- dovrà provvedere all'indicazione del/i luogo/ghi di esecuzione della fornitura;
- nel caso in cui l'Ordine di Fornitura sia emesso nei confronti di un Fornitore diverso dal primo nella graduatoria dell'Accordo Quadro, dovrà indicare la motivazione clinica che giustifichi tale scelta.

ART. 6 (Controllo sulla merce)

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all'ordine. La fir-

ma per ricevuta dei prodotti non impegna l'Azienda la quale si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna. In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dal Contraente in offerta, l'Azienda li respingerà al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque giorni.

In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l'amministrazione contraente potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

ART. 7 (Esecuzione delle prestazioni e DEC)

L'appalto viene concesso dall'Azienda ed accettato dai Contraenti sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e modalità previste nella documentazione di gara. I Contraenti, in particolare, si impegnano ad eseguire tutte le prestazioni descritte nel presente Accordo con le caratteristiche tecniche, qualitative, quantitative e modalità dettagliatamente stabilite nei documenti di gara, le cui norme relative agli oneri ed obblighi a carico di quest'ultima si intendono qui integralmente richiamate, e nell'Offerta Economica presentata in sede di gara.

L'Azienda dichiara di aver provveduto alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto con Deliberazione n. _____, individuato nel _____, al quale è affidata l'attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Ai sensi del D.M. 49 del 7 marzo 2018, tutte le prestazioni previste in appalto sono soggette al potere di ingerenza, vigilanza e controllo a quest'ultimo conferito.

ART. 8 (Obblighi generali del Fornitore)

I Contraenti dovranno ottemperare, per quanto di propria competenza, sotto la loro esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che fossero emanate nel periodo considerato relativamente a materiali da fornire, a sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori. I Contraenti si obbligano: a) ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; b) ad applicare e a fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di comparto e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si esegue l'appalto in oggetto. I Contraenti, inoltre, rimangono obbligati ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione

degli infortuni sul lavoro. I Contraenti dovranno rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata osservanza di uno qualsiasi degli obblighi a carico dei Contraenti in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, dà diritto all'Azienda di risolvere il presente contratto. I Contraenti assumono ogni responsabilità per danni alle persone, sia terzi che propri dipendenti, e alle cose che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione delle prestazioni, dei lavori e delle forniture previste dal presente contratto, tenendo perciò sollevata e indenne l'Azienda da qualsiasi pretesa o molestia al riguardo venisse ad essa mossa.

ART. 9 (Risoluzione del contratto)

Il contratto d'appalto può essere risolto, durante il suo periodo di efficacia, quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oltre che nei casi previsti da specifiche clausole di risoluzione del contratto contenute in altre parti della documentazione di gara.

ART. 10 (Recesso)

L'Azienda, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 20 (venti)

giorni, da comunicare all'Appaltatore con PEC.

In tal caso l'Azienda sarà tenuta al pagamento dei soli servizi eseguiti e ritenuti regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestati dal verbale di verifica.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione Appaltante.

Il contratto, dunque, si risolve dopo 20 (venti) giorni dalla comunicazione, con la quale questa Azienda comunica la sua intenzione di avvalersi della clausola di recesso concordata, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1373 del Codice Civile.

ART. 11 (Penali)

Qualora risulti che:

- su più del 30% dei Contratti di Fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel Capitolato, anche relativamente ad uno solo dei requisiti richiesti per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Azienda una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;

- su più del 50% dei Contratti di Fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel Capitolato, anche relativamente ad uno solo dei requisiti richiesti per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Azienda una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;

- su più del 75% dei Contratti di Fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel Capitolato, anche relativamente ad uno solo dei requisiti richiesti per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Azienda una penale pari allo 0,75% (zero virgola settanta per cento) del valore complessivo dei Contratti di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nell'Articolo 8.1 del Capitolato, ovvero i diversi tempi concordati tra le parti, per la consegna dei dispositivi, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Azienda una penale determinata in misura pari all'1% (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura,

fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parziale o parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato e agli Ordini di Fornitura. In tal caso l'Azienda applicherà ai Contraenti le penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nel ritiro e nella sostituzione dei Dispositivi che presentino difformità qualitativa, rispetto ai tempi indicati agli 8.8 e 10 del Capitolato, l'Azienda potrà applicare al Fornitore una penale pari all'1% (uno per mille) del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di ritardo rispetto ai termini previsti all'art. 8.4 del Capitolato per l'attivazione del servizio di Customer Care, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'azienda una penale pari a euro 1.000,00 = (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Si richiamano gli artt. 8 e 10 del Capitolato da intendersi quale parte integrante del presente atto.

ART. 12 (Garanzia definitiva)

A tutela dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, i Contraenti hanno prestato le seguenti garanzie:

polizza fideiussoria/atto di fideiussione n. _____, pari ad un importo di euro _____ emesso in data _____ da _____ e resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 in favore dell'Azienda. La garanzia è prestata a tutela dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore; la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Memis S.r.l.

ART. 13 (Designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del Trattamento dei dati personali)

Il Contraente, all'atto di emissione dell'ordinativo di fornitura, è nominato dal Titolare (Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*), ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), Responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l'esecuzione del contratto principale in essere tra le parti, definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali. Con scrittura privata, che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto, viene sottoscritto dalle parti il Data Processing Agreement.

Art. 13 bis (Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento)

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018, l'Azienda, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o, comunque, raccolti a tale scopo, nonché forniti ai fini della conclusione del presente contratto informa la Contraente, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati

personali avviene prevalentemente mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Contraente dichiara di aver preso visione dell'Informativa pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda al seguente url:

https://www.aousassari.it/documenti/11_192_20190408092252.pdf

ed esprime il proprio consenso al predetto trattamento.

ART. 14 (Fatturazione e termini di pagamento)

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo accertamento, da parte dell'Azienda, della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni contrattuali e previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Ogni somma che a causa della mancata produzione della certificazione di cui sopra non venga corrisposta dall'Azienda non produrrà alcun interesse.

L'obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell'Azienda; per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico i tempi ulteriori per l'incasso rispetto a quelli di emissione del mandato presso il Tesoriere non sono computabili nei termini di pagamenti. Il

CIG deve essere indicato negli strumenti di pagamento e nelle fatture al fine della liquidazione delle stesse. Le fatture devono contenere gli estremi del provvedimento dell'Azienda. La fatturazione deve essere emessa secondo quanto disposto dalla normativa vigente, legge di stabilità 2015 in materia di applicazione dell'Iva nelle operazioni effettuate con Enti Pubblici, ossia devono avvenire con il sistema dello "Split Payment". La fattura emessa a favore di questa Azienda deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico. Il codice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni) assegnato alla Azienda è il seguente:

- *Uff_Fattura PA*

- *Codice Fiscale:02268260904*

- *Codice IPA: UFBW7M.*

La fattura dovrà obbligatoriamente contenere il numero di ordine NSO.

ART. 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

I Contraenti dichiarano di assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del presente contratto. La Contraente ha comunicato, con dichiarazione agli atti del procedimento, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente procedura e le persone incaricate ad operare su questo.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'Azienda

dichiara che il Codice Identificativo Gara è _____

I Contraenti si obbligano, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

La Contraente si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Contraente o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ANAC e alla Prefettura di Sassari. L'Autorità verificherà che nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Con riferimento ai sub-contratti, la Contraente, si obbliga a trasmettere all'Autorità competente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.

28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Autorità si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

ART. 16 (Codice di comportamento)

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di Comportamento dell'Azienda, adottato con DDG n. 504 del 24/12/2015 e aggiornato con Deliberazione n. 1291 del 30/12/2022, la Contraente e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici. Per quanto sopra, i Contraenti, in persona del Legale Rappresentante, dichiarano di averne preso visione prima della sottoscrizione del presente contratto.

ART. 17 (Clausola anti pantouflage)

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, let-

tera e) della Legge 190/2012 e dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, i Contraenti, in persona del Legale Rappresentante, dichiarano di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

ART. 18 (Spese e registrazione)

Il Fornitore è tenuto al pagamento di tutti gli oneri contrattuali, nessuno escluso (spese di bollo, registro, trascrizioni, copie, ecc.). Il presente contratto è stipulato per scrittura privata e, in caso d'uso, sarà registrato a spese del richiedente.

ART. 19 (Firma digitale)

Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

ART. 20 (Domicilio della Contraente)

A tutti gli effetti del presente contratto, i Contraenti eleggono i seguenti domicili: _____

Le notifiche o intimazioni saranno effettuate, a discrezione dell'Azienda, all'indirizzo Pec sopra indicato o a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo sopra indicato, dati dichiara-

ti dalla Contraente.

ART. 21 (Foro competente)

Le eventuali controversie relative al presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Sassari. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 (Clausola finale)

Il presente contratto e tutti i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

I Contraenti dichiarano, pertanto, di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, dichiarando che quanto da esso risulta definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento; dichiara, altresì, di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione finalizzata alla formulazione della propria accettazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., i Componenti, nella loro predetta qualità, dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e

convenuto con le relative clausole; in particolare dichiarano di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito riportate: ART. 6 (Obblighi generali del Fornitore), ART. 7 (Risoluzione del contratto), ART. 8 (Penali), ART. 9 (Diritto di recesso), ART. 12 (Designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del Trattamento dei dati personali), ART. 17 (Spese e registrazioni), ART. 20 (Foro competente), ART. 21 (Clausola finale).

ART. 23 (Documenti contrattuali)

Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto e dello stesso risulta farne parte integrante il Capitolato Speciale Prestazionale.

Fanno, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell'Azienda- Stazione Appaltante - i seguenti documenti:

1. _____

2. _____

Il presente atto, redatto in forma elettronica, e relativi allegati occupano _____ (_____) facciate.

I Contareanti

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Documento firmato digitalmente